

D.L. 10 gennaio 2006, n. 4: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006)

(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 marzo 2006, n. 80 – Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2006)

(Omissis)

Art. 1. - Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione [1]

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [2]

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione;

b) [3]

c) [3]

d) [3]

e) [3]

4. [4]

5. [4]

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione». [2]

7. [4]

8. [4]

9. [4]

10. [4]

11. [4]

12. [4]

(1) Per la costituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, vedi il D.P.C.M. 12 settembre 2006.

(2) Comma modificato dalla legge di conversione.

(3) Lettera soppressa dalla legge di conversione.

(4) Comma soppresso dalla legge di conversione.

(Omissis)